

PROCEDURA GRAVIDANZA	Ed. 26/02/2024

PROCEDURA GRAVIDANZA IN ACCORDO AL DVR

TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

REV.	DESCRIZIONE	Datore di Lavoro	RSPP	RLS	DATA
00	Seconda stesura		 Iscrizione Albo N. 1808		26/02/2024

Geometra
Scazzoli Lorenzo

PROCEDURA GRAVIDANZA	Ed. 26/02/2024

1. INDICE

1. INDICE	2
2. SCOPO	3
3. RIFERIMENTI	3
4. ALLEGATI	3
5. PROCEDURA	3
5.1 Compiti della lavoratrice	3
5.2 Compiti del Medico Competente (ove presente)	3
5.3 Compiti del Datore di Lavoro	3
6. SCHEMA PROCEDURA	4

PROCEDURA GRAVIDANZA	Ed. 26/02/2024

2. SCOPO

Scopo del presente documento è definire le modalità operative da attuare per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri.

3. RIFERIMENTI

- ❖ D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- ❖ D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53.
- ❖ Documento di valutazione del rischio per le lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento.

4. ALLEGATI

Allegato 1 (informativa per tutte le lavoratrici) e allegato 2 (comunicazione Direzione Provinciale del Lavoro).

5. PROCEDURA

Il Datore di Lavoro provvede a valutare preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Tale valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

5.1 Compiti della lavoratrice

Conformemente al Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità, non appena accertato lo stato di gravidanza, è fatto obbligo a tutte le lavoratrici (dipendenti, libere professioniste, tirocinanti, volontarie, ecc.) di presentarsi tempestivamente presso il Datore di Lavoro con opportuna certificazione diagnostica attestante la gravidanza.

5.2 Compiti del Medico Competente

Il Medico competente, in relazione alla attestazione di gravidanza ricevuta, ha il compito di identificare nello specifico quali sono le mansioni dalle quali la lavoratrice in gravidanza deve essere esonerata. Di tale comunicazione deve essere trasmessa copia al Datore di Lavoro presso il quale risulta in forza la lavoratrice in gravidanza.

5.3 Compiti del Datore di Lavoro

Il Datore di lavoro, ricevuto il certificato di gravidanza e ricevuta la segnalazione del Medico Competente, provvede ad allontanare immediatamente la lavoratrice dalle attività comportanti un pericolo, conformemente alle disposizioni ricevute. Il Datore di lavoro ha inoltre il compito di valutare la possibilità di adibire la lavoratrice ad una mansione alternativa che non sia pregiudizievole per la sua salute e per la salute del nascituro, conformemente al Documento di Valutazione del rischio specifico.

Nel caso in cui il Datore di lavoro individui una collocazione alternativa dovrà informare il Medico Competente affinché predisponga gli adempimenti necessari al rilascio di idoneità lavorativa relativa alla nuova mansione individuata.

Nel caso in cui, invece, non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni oppure modificare temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro, il Datore di Lavoro dovrà provvedere a:

- informare la Direzione Territoriale del Lavoro affinché disponga l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice;
- allontanare la lavoratrice ed invitarla ad effettuare richiesta di astensione anticipata per condizioni di lavoro o ambienti pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino presso l'INAIL (ex Direzione Provinciale del Lavoro);

- fornire agli organi di competenza tutte le informazioni richieste relative alle condizioni di lavoro comportanti un rischio per la lavoratrice e per il nascituro.

6. SCHEMA PROCEDURA

